



COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Primaconvocazione – seduta

Deliberazione N. 13 del 30-06-2025

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2025 e scadenze versamenti.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componente	Carica	Pr. / As.
Balassi Monica	Sindaco	Presente
Ramoni Rosanna	Vice Sindaco	Presente
Adorna Pierangelo	Consigliere	Assente
Bonzani Giacomo	Consigliere	Presente
Gnuva Andrea	Consigliere	Presente
Pido' Placido	Consigliere	Presente
Adorna Roberto	Consigliere	Presente
Gnuva Matteo	Consigliere	Presente
Ramoni Ivan	Consigliere	Presente
Rondoni Marzia	Consigliere	Presente
Tadina Anna	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Giorgia D'Arca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. Balassi Monica, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 149 comma 1° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 174/2012.

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Fabio Azzari

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 149 comma 1° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 174/2012.

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Fabio Azzari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03/03/2020 che ha previsto semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determina n. 2/2020 - DRIF del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 che ha avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti (MTR-2), valido dal 2022 al 2025, e con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021 che ha precisato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determina n. 2/2021 - DRIF del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiarito aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022, con la quale è stato adottato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

- la deliberazione n. 68/2022/R/ rif del 22/02/2022 avente ad oggetto "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione n. 385/2023/R/rif del 03/08/2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 avente ad oggetto l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 387/2023/R/rif del 03/08/2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell'art. 1.1. "[...] *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento [...]*";
- la determina n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e n. 389/2023/R/rif;
- la deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo che il piano debba essere predisposto dal gestore del servizio rifiuti, poi validato dall'Ente territorialmente competente, o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, e rimette all'ARERA il compito di approvarlo dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rilevato che l'Ente territorialmente competente è definito nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 363/ 2021/R/rif come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villetta, l'Ente di governo dell'Ambito è il Consorzio Rifiuti del VCO istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018;

Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n. 13, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – biennio 2024-2025 dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Villetta, il quale è stato approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03.05.2024;

Considerato che la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 deve avvenire in conformità al PEF come sopra approvato;

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata con il gettito della tariffa la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
 - per le utenze domestiche sulla base sulla superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, distinte in n. 21 categorie così come previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo.

Evidenziato che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 determina un limite massimo tariffabile all'utenza di euro. 45.654,00 secondo una suddivisione in parte fissa per euro. 17.115,63 e in parte variabile per euro. 28.538,37.

Dato atto che il suddetto limite non tiene conto delle seguenti detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 a contenimento delle tariffe:

- euro 72,00, applicato per la riduzione della parte variabile della tariffa.

Dato atto che quindi la base di riferimento per il calcolo delle tariffe TARI per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in euro 45.654,00 di cui euro 17.115,63 in parte fissa e euro 28.538,37 in parte variabile e che la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche non domestiche è avvenuta seguendo criteri razionali quali, per la parte fissa, in relazione al numero delle utenze e, per la parte variabile, in relazione alla produzione presunta di rifiuti calcolata sulle superfici occupate e sui Kd di riferimento per ciascuna categoria;

Evidenziato che a copertura dei restanti costi del Piano Economico Finanziario viene utilizzata la quota ricavi CONAI per euro 3.159,61;

Considerato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;

- b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/1999;
- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
 - a) per le utenze domestiche sulla base della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, l'ente locale deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
 - la percentuale di costo a carico delle utenze domestiche per l'anno 2025 è del 79% e quella a carico delle utenze non domestiche del 21%;
 - le tariffe vengono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che le tariffe sono calcolate attraverso un apposito simulatore, con applicazione di coefficienti conformi ai parametri fissati dalla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che, al fine di garantire il rispetto dei parametri fissati dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, pur applicando il coefficiente Kd MINIMO previsto alle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 - 17, per le stesse si è determinato un incremento della tassa sui rifiuti;

Rilevato che, l'Amministrazione Comunale ha inteso applicare una quota di euro 1.500,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato per abbattere l'aumento dei costi complessivi gestione servizio rifiuti solidi urbani;

Riscontrato che, si determinerà per il 2025 un aumento tariffario medio di circa il 10% rispetto al 2024 a carico delle utenze comunali;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025, di cui alle tabelle allegate al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le tariffe in approvazione rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e di cui all'art. 4 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione da assumere entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, dunque successivamente al termine ordinario di approvazione del bilancio;
- il secondo periodo del citato comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, fattispecie che non ricorre per l'anno 2025;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge n. 58/2019, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio dell'atto tramite il Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]"* e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Rilevato che il tributo provinciale è applicato alla TARI nella misura del 5% fissata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 che, a far data dal 1°

gennaio 2024, ha istituito le seguenti voci perequative di costo che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) componente *UR1_a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro. 0,10 per utenza per anno;
- b) componente *UR2_a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro. 1,50 per utenza per anno;

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, istituendo una nuova componente perequativa unitaria *UR3_a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in 6,00 euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione all'interno del Piano Economico Finanziario, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento;

Considerato che sia l'Anci che l'IFEL hanno richiesto all'Autorità il rinvio dell'applicazione della componente perequativa riferita al bonus sociale per i rifiuti all'anno 2026, definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo così l'adeguamento degli uffici dei comuni entro la fine dell'anno corrente;

Considerata la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e visto l'articolo 34 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

Ritenuto, a causa delle criticità derivanti dall'applicazione della nuova componente perequativa relativa al bonus sociale TARI e in attesa di chiarimenti in merito alla sua applicazione, si ritiene di definire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze di pagamento: 31 ottobre 2025 rata unica;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17/02/2023;

Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Con voti favorevoli n. dieci contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025 come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);

3. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata con il presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 19.04.2024;
4. Di definire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze di pagamento:
rata unica 31 ottobre 2025
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;
6. Di dare inoltre atto che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo due nuove componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - euro 0.10 euro/utenza per la componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - euro 1.50 euro/utenza per la componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
 - euro 6.00 euro/utenza per la componente UR₃ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
7. Di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente;
8. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to D'Arca Giorgia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 168 Registro di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette, lì 14-07-2025

Il Resp. della Pubblicazione
F.to Alina Capocefalo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 30-06-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Villette, lì 30-06-2025

Il Segretario Comunale
F.to D'Arca Giorgia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Villette, lì 14-07-2025

Il Resp. della Pubblicazione
(Alina Capocefalo)